

DETERMINAZIONE N. 86 del 29/09/2023

Oggetto: Proroga servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale.

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 42 del 12/08/2021 venivano approvati gli atti relativi all'indagine di mercato per l'individuazione di un operatore economico cui conferire il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Per il suddetto servizio è stata stabilita una durata biennale con possibilità di proroga per ulteriori anni 1 (uno) a seguito di espressa comunicazione da parte della Fira;
- con Determina n. 57 del 17/11/2021 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale alla ditta European Brokers Srl - Via Ludovisi, 16 00187 Roma - P.IVA 01805380563 per la durata di due anni e in data 17/11/2021 è stata formalizzata la stipula della trattativa sulla piattaforma Mepa. Tale servizio non genera alcun flusso finanziario e pertanto non è stato attribuito alcun CIG;

richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" (GU n. 77 del 31 marzo 2023);
- l'articolo 13 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";

considerato che:

- la consulenza di un broker è conveniente per la Società, poiché lo svolgimento del servizio non comporta per la Fira alcun onere in quanto i servizi vengono remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze, secondo la comune prassi della c.d. " clausola broker ";
- il valore stimato del servizio in oggetto, in base alle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento (due anni) risulta inferiore alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
- che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di prorogare il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale per ulteriori anni uno alla European Brokers Srl - Via Ludovisi, 16 00187 Roma - P.IVA 01805380563;
- di dare atto che il contratto per la proroga del servizio verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante sottoscrizione della presente determinazione per accettazione;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira.

Pescara, 29/09/2023

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Di Nizio